



COMUNE DI EMPOLI
Collegio dei Revisori

Oggetto: *Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione n. 2 avente ad oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000,00 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Empoli, nominato con deliberazione C.C. n.23 del 15/02/2021, composto dal Dott. Marco Pisaneschi, Dott. Alberto Rossi, Dott. Matteo Pulga;

Viste le seguenti disposizioni contenute nella Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197):

- l'articolo 1, comma 222 legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al precedente comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

- l'articolo 1, comma 228 che prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

Vista la proposta di deliberazione richiamata in oggetto;

Dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 2000;

Quanto sopra considerato

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione dell'atto in oggetto.

Empoli, 24.01.2023

Il presente parere viene rilasciato in formato digitale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Marco Pisaneschi, Presidente

Dott. Matteo Pulga, componente

Dott. Alberto Rossi, componente